



## COMUNE DI PORTICI

Provincia di Napoli

**PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA S.M.S. "MACEDONIO MELLONI" IN PORTICI AL CORSO GARIBALDI N° 142- C.I.G. N° 0286902703**

- Importo dei lavori e forniture soggetto a ribasso d'asta: €. 983.764,31= oltre IVA
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta : €. 17.862,89= oltre IVA

### DISCIPLINARE DI GARA

#### **Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del giorno \_\_\_\_\_ all' Ufficio del Protocollo Generale del Comune di Portici- Via Campitelli-Portici (Na).

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti – le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".

#### **Nella busta "A" DOCUMENTAZIONE- devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:**

Il concorrente dovrà presentare a pena di esclusione le seguenti dichiarazioni firmate dal legale rappresentante e accompagnate dalla fotocopia ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, nonché i certificati previsti dai successivi punti:

1) **pena l'esclusione domanda di partecipazione** in competente carta da bollo con l'indicazione del numero dell'oggetto e dell'importo dell'appalto, del n. di telefono, di telefax e del codice fiscale e ove in possesso indirizzo E-mail nonché della partita IVA, e/o codice fiscale, della matricola azienda e sede competente INPS, del codice azienda e PAT INAIL, del codice azienda e codice della CASSA EDILE dove ha sede l'impresa, del C.C.N.L. applicato e del numero dei lavoratori (dimensione aziendale) con la quale il concorrente **chiede di essere ammesso alla gara e dichiara:**

- a) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;
- b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di avere effettuato una verifica della

- disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- d) di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto;
  - e) che l'offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta la quantificazione;
  - f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
  - g) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs.626/94;
  - h) di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai sensi dell'art. 2 delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2, accertate con provvedimento esecutivo;
  - i) dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h) ed i) dell'art. 38 del Codice dei contratti;
  - j) che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
  - k) la non applicazione all'impresa della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare;
  - l) ai sensi dell'art. 34 comma 2 del Codice dei contratti, l'inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell'art. 2359 del c.c. nonché l'inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali ad esempio la non comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante / titolare / amministratori / soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza;
  - m) l'assenza di misure interdittive irrogate ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
  - n) la non applicazione all'impresa della sospensione o della revoca o al ritiro dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
  - o) che l'impresa ha ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 - art. 17, in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 fino a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ovvero che l'impresa non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 12.3.1999 n. 68 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 fino a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

**2) Pena l'esclusione dichiarazione in carta semplice del titolare, dei soci, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nonché dei direttori tecnici dell'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b) e c) e comma 2 dell'art. 38 del Codice dei contratti nonché delle seguenti dichiarazioni;**

- nei propri confronti non ci sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- nei propri confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di

procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n° 55;
- non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso di gara non hanno reso false dichiarazioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, seconda la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non hanno rapporti di parentela, affinità o coniugio sino al IV grado con soggetto appartenenti ad associazione di stampo camorristici;
- non hanno riportato condanna di I grado per reati contro la Pubblica Amministrazione, nello specifico l'elencazione dei reati presenti all'art. 58 comma B T.U. EE.LL.; (per i delitti previsti dagli articoli 314 "PECULATO", 316 "PECULATO" mediante profitto dell'errore altrui", 316 bis "MALVERSAZIONE a danno dello Stato, 317 "CONCUSSIONE, 318 "CORRUZIONE d'ufficio, 319 "CORRUZIONE per un atto contrario ai doveri d'ufficio, 319 ter "CORRUZIONE in atti giudiziari", 320 "CORRUZIONE di persona incaricata di un pubblico servizio" del Codice penale).
- non sono stati denunciati dagli organi di P.G. per il delitto ex art. 416 bis e 416 ter del c.p. o per delitti commessi al fine di agevolare associazioni camorristiche;
- non sono stati rinviati a giudizio per il delitto di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del T.U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 309 del 9/10/90 e per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico;

- non è stato richiesto il rinvio a giudizio per il reato di traffico d'armi ed usura;
- non sono stati condannati con sentenza di 1° grado per il reato di turbativa di libertà degli incanti ex art. 353 c.p.
- nei propri confronti non ci sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- nei propri confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n° 55;
- non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso di gara non hanno reso false dichiarazioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, seconda la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non hanno rapporti di parentela, affinità o coniugio sino al IV grado con soggetto appartenenti ad associazione di stampo camorristici;
- non hanno riportato condanna di I grado per reati contro la Pubblica Amministrazione, nello specifico l'elencazione dei reati presenti all'art. 58 comma B T.U. EE.LL.; (per i

delitti previsti dagli articoli 314 “PECULATO”, 316 “PECULATO” mediante profitto dell’errore altrui”, 316 bis “MALVERSAZIONE a danno dello Stato, 317 “CONCUSSIONE, 318 “CORRUZIONE d’ufficio, 319 “CORRUZIONE per un atto contrario ai doveri d’ufficio, 319 ter “CORRUZIONE in atti giudiziari”, 320 “CORRUZIONE di persona incaricata di un pubblico servizio” del Codice penale).

- non sono stati denunciati dagli organi di P.G. per il delitto ex art. 416 bis e 416 ter del c.p. o per delitti commessi al fine di agevolare associazioni camorristiche;
- non sono stati rinviati a giudizio per il delitto di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del T.U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 309 del 9/10/90 e per un delitto di cui all’art. 73 del citato testo unico;
- non è stato richiesto il rinvio a giudizio per il reato di traffico d’armi ed usura;
- non sono stati condannati con sentenza di 1° grado per il reato di turbativa di libertà degli incanti ex art. 353 c.p.

**3) Pena l’esclusione dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante** dalla quale risulti che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando:

- a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- b) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;
- c) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia.

**4) Pena l’esclusione attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000** – per le imprese stabilite in altro Stato membro dell’unione documento equipollente - regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento, per le prestazioni di esecuzione lavori, qualora il concorrente partecipi come soggetto singolo.

Se i concorrenti partecipano in ATI del tipo verticale, attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per la capogruppo ed alle categorie scorporabili per le mandanti.

Se i concorrenti partecipano in ATI del tipo orizzontale attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente ed alla categoria scorporabile

La certificazione deve essere presentata in originale o copia conforme.



**5) Pena l'esclusione, attestazione di presa visione della documentazione di appalto**

(Computo metrico, etc.) rilasciata dal Comune di Portici nei giorni stabiliti nel bando di gara.

La documentazione deve essere visionata esclusivamente dal:

- **titolare dell'impresa individuale;**
- **legale rappresentante o direttore tecnico o da un delegato, con procura notarile, dell'impresa;**

**6) E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti, ed in tal caso:**

**L'impresa ausiliata, pena l'esclusione, dovrà inoltre presentare i seguenti documenti:**

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- c) attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie in cui il concorrente eventualmente si qualifica per gli importi richiesti dal bando di gara. La certificazione deve essere presentata in originale o copia conforme,

**L'impresa ausiliaria, pena l'esclusione, dovrà presentare i seguenti documenti:**

- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h) ed i) dell'art. 38 del Codice dei contratti;
- e) dichiarazione in carta semplice del titolare, dei soci, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nonché dei direttori tecnici dell'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b) e c) e comma 2 dell'art. 38 del Codice dei contratti;
- f) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara:
  - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
  - di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 626/94;
  - di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai sensi dell'art. 2 della L. 386/90, ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2, accertate con provvedimento esecutivo;
  - che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
  - la non applicazione all'impresa della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare;

- l'assenza di misure interdittive irrogate ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
  - la non applicazione all'impresa della sospensione o della revoca o al ritiro dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando:
- non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
  - ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;
  - ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia;
- h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara che l'impresa ha ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 - art. 17, in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 fino a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ovvero che l'impresa non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 12.3.1999 n. 68 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 fino a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- i) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;
- j) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice dei contratti né si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 34, comma 2 del Codice dei contratti con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- k) attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie per le quali presta avvalimento per gli importi richiesti dal bando di gara.. La certificazione deve essere presentata in originale o copia conforme, non è ammessa la dichiarazione sostitutiva,

Ai sensi dell'art. 49 comma 6 del Codice dei contratti non è ammesso il cumulo tra attestazioni SOA relative alla stessa categoria ed il concorrente non potrà avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria.

Pena l'esclusione non è consentito, ai sensi dell'art. 49 comma 8 del Codice dei contratti, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

E' vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e dell'impresa che si avvale dei requisiti della medesima impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell'impresa ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati.

**7) Pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiarati in ottemperanza al "Protocollo di Legalità" sottoscritto dalla Prefettura di Napoli il 7/8/2007, e sottoscritto dal Sindaco del Comune di Portici in data 15/11/2007, quanto segue:**

- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.;
- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).;
- di impegnarsi a segnalare alla prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;
- di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile
- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

- di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n° 143/91.
- di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**8) Pena l'esclusione, cauzione provvisoria, così come previsto dall'art. 75 del D. Lgs. 163/06, dell'importo di €. 20.032,55 di validità, pari ad almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta. che potrà essere prestata mediante presentazione di:**

- a) fideiussione bancaria rilasciata da Istituti di Credito,
- b) polizza assicurativa rilasciata da Compagnie di Assicurazioni autorizzate ai sensi di legge,
- c) polizza rilasciata da Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.
- d) mediante produzione di quietanza di versamento in contanti, o in titoli del debito pubblico, effettuata presso la Tesoreria del Comune di Portici;

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 del Codice dei contratti).

Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

I concorrenti e le imprese ausiliari in possesso della certificazione di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualifica, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del Codice dei contratti usufruiscono della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva.

Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria utilizzando la certificazione di qualità relativa ad un processo per categoria/e diversa/e da quelle richieste comporterà l'integrazione dell'importo della polizza.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37 comma 5 del Codice dei contratti e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37 comma 6 del Codice dei contratti.

Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta dalla capogruppo nell'ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo A.T.I.; in caso contrario deve essere sottoscritta da tutte le ditte associate.

**9) Pena l'esclusione attestazione di versamento di €. 70,00 ai sensi della deliberazione dell'Autorità della Vigilanza sui Lavori Pubblici 24/1 /2008** da effettuarsi con le seguenti modalità.

- versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";
- versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
  - il codice fiscale del partecipante;
  - il CIG che identifica la procedura.

**10) Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto** deve allegare dichiarazione con l'indicazione delle categorie da subappaltare nei limiti previsti dall'art. 118 del Codice dei contratti, in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato.

**11) Nel caso di ricorso all'A.T.I. la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento** deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate, deve specificare il tipo di A.T.I. prescelto con l'indicazione dell'impresa capogruppo, le categorie dei lavori per le quali le imprese si associano, in caso di ATI orizzontale le quote di partecipazione corrispondenti alla quota di esecuzione dei lavori e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 37 comma 8 del Codice dei contratti) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto.

E' consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di operatori economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. In tal caso dovrà

essere presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell'impegno del costituendo ATI.

**12) Nel caso di consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti, pena di esclusione dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) del Codice dei Contratti, dovrà essere indicata l'impresa che eseguirà i lavori.**

L'impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, pena l'esclusione del consorzio stesso, i documenti di seguito indicati:

- a) dichiarazione del Legale Rappresentante da cui risultino i nominativi di tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nonché dei direttori tecnici;
- b) dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato alle lettere b) – d) – e) – f) – g) – h) - i) - k)-l)- m)-n) ed o) del precedente punto 1;
- c) dichiarazione di cui al precedente punto 2;
- d) documento di cui al precedente punti 3;

**13) Nel caso di consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 34 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti, pena di esclusione dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con l'indicazione di tutte le imprese consorziate.**

**14) Nel caso di consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 34 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti, pena l'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 34 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti con la quale indica l'impresa che eseguirà i lavori.**

L'impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, pena l'esclusione del consorzio stesso, i documenti di seguito indicati:

- e) dichiarazione del Legale Rappresentante da cui risultino i nominativi di tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nonché dei direttori tecnici;
- f) dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato alle lettere b) – d) – e) – f) – g) – h) - i) - k)-l)- m)-n) ed o) del precedente punto 1;
- g) dichiarazione di cui al precedente punto 2;
- h) documento di cui al precedente punti 3;

Le imprese mandanti sono tenute ad allegare all'offerta presentata dalla capogruppo la documentazione richiesta ai punti: 1-2-3-4-5-8-9. La dichiarazione di cui al punto 10 deve essere presentata solo se la mandante è un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti. Le dichiarazioni di cui ai punti 11 e 12 devono essere presentate solo se la mandante è un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti

Nell'ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti dal procuratore dell'impresa concorrente quest'ultimo dovrà presentare copia della procura nonché, pena l'esclusione, la dichiarazione di cui al punto 2.

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci relativamente a quanto dichiarato, il dichiarante assume le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

E' vietata la partecipazione dei consorzi e dei suoi consorziati alla medesima gara in quanto L'Amministrazione si avvale dell'art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, come s.m.i.

**Nella busta "B"-OFFERTA ECONOMICA- devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:**

**Offerta economica sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa concorrente.**

L'offerta deve riportare il numero, l'oggetto, l'importo dell'appalto nonché il nominativo dell'impresa concorrente

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettera e) del Codice dei contratti l'offerta deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i rappresentanti delle imprese associate/consorziate.

Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta al punto 9) venga presentato atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio l'offerta può essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Pena l'esclusione, deve essere indicata la percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo a base d'appalto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l'indicazione in lettere.

Sono ammesse solamente offerte a ribasso. L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

Ai fini del calcolo dell'anomalia, si terrà conto delle prime tre cifre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

Pena l'esclusione, dovranno essere presentate unitamente all'offerta, ed inserite nel medesimo plico, le giustificazioni con eventuali e relativi documenti a corredo (fatture, preventivi etc.) relative alle voci di prezzo contenute nell'elenco prezzi unitari che il concorrente troverà, unitamente agli altri documenti tecnico-amministrativi.

Le voci contenute nel suddetto elenco concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.

Le giustificazioni devono essere presentate in carta semplice in unica copia.

In sede di gara verrà controllata la presenza, pena l'esclusione, delle giustificazioni e i documenti a corredo.

L'aggiudicazione provvisoria avverrà successivamente alla verifica della congruità delle offerte mediante l'esame in contraddittorio delle giustificazioni presentate, esame effettuato dalla commissione di gara e delle vigenti disposizioni di legge.

Saranno prese in considerazione, fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente. In particolare dalla documentazione presentata devono rilevarsi i costi elementari che concorrono alla formazione dei costi dei lavori (mano d'opera, materiali, trasporti e noli).

Qualora le offerte anomale venissero escluse dopo la verifica perché non ritenute congrue in ordine alla remuneratività dell'appalto, l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto avverrà a favore dell'Impresa che avrà presentato la prima offerta non anomala.

E' consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 11 comma 6 del Codice dei contratti)

### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**

L'appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza con valutazione dell'anomalia delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,

incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. (art. 86 del Codice dei contratti)

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla determinazione della soglia dell'anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte;

Il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lettera b) del Codice dei contratti, mediante ribasso sull'importo posto a base di gara

Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

La procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara

L'aggiudicazione provvisoria diventa definitiva decorsi 30 giorni, l'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto, che verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, diverrà efficace con la stipulazione fatte salve le clausole di risoluzione espresse previste nel contratto. (artt 11 e 12 del Codice dei contratti)

### **ALTRE INFORMAZIONI:**

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;

b) è facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax;

c) si procederà all'aggiudicazione in presenza di almeno due offerte valide. In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto,

d) con avviso sul sito internet [www.comune.portici.na.it](http://www.comune.portici.na.it) ed a mezzo fax darà comunicazione, 3 giorni prima della data fissata, della convocazione delle eventuali successive sedute di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente;

Nello stesso sito, nei giorni immediatamente successivi all'aggiudicazione, verrà data comunicazione del nominativo dell'aggiudicatario;

e) l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti dovrà prestare, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori. In presenza di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

f) Ai sensi dell'art. 129 comma 1 del Codice dei contratti e dell'art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza di assicurazione a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche se preesistenti che si potrebbero verificare durante l'esecuzione dei lavori e della responsabilità civile verso terzi.

Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:

- Euro € 1.000.000,00 per rischi di esecuzione
- Euro € 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve essere consegnata al Direttore dei Lavori almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori stessi

La mancata consegna entro i termini previsti dal Direttore Lavori può comportare lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti.

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredate di traduzione giurata;

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;

i) il ricorso al subappalto o il cottimo ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti deve essere indicato all'atto dell'offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto o cottimo.

Nel caso di autorizzazione al subappalto o al cottimo è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

l) La stazione appaltante procederà alla verifica di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative, del 10% delle imprese partecipanti ed ammesse.

m) La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti i quali, pena l'esclusione sono tenuti a presentare entro 10 gg. dalla richiesta inviata via fax la seguente ulteriore documentazione:

- certificato in originale o in copia autenticata del Tribunale – Sezione Fallimentare – del luogo di residenza della società di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione da cui risulti che nei confronti dell'impresa non è in corso un procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o documento equipollente rilasciato da Autorità Giudiziaria o Amministrativa competente del paese di origine o di provenienza per i cittadini di altro Stato della CEE non residenti in Italia. Se nessun documento è rilasciato dal paese interessato può essere presentata apposita dichiarazione giurata fatta dall'interessato davanti ad una Autorità Giudiziaria o Amministrativa o Notaio;
- dichiarazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante della società, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91;
- copia dell'atto costitutivo della Società concorrente;
- copia dell'atto di cessione/acquisizione del ramo d'azienda;
- copia dell'atto di affitto del ramo d'azienda;
- elenco delle società consorziate;
- certificato (anche in fotocopia autenticata) di iscrizione dell'impresa presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri dello Stato di provenienza con l'indicazione della specifica attività dell'impresa di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione con l'annotazione che per l'impresa

nulla osta ai sensi della L.575/65 e successive modifiche (antimafia) e che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

- Ai sensi degli artt. 46 e 48 del DPR 445/2000 tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- ricostruzione storica delle cariche sociali nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando nonché idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale;

n) l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti e sulle consorziate esecutrici prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario dell'appalto. L'accertamento dei dati giudiziari nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 38 del Codice dei contratti che possono determinare l'esclusione dalla gara e l'impossibilità a stipulare il contratto sarà comunicato tramite lettera inviata via fax al numero indicato dall'impresa per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge 241/90.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

L'Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente, alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione.

o) ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 266 del 22/11/2002, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, è tenuta a presentare, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, la certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla quale risulti la regolarità contributiva.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine fissato comporterà la revoca dell'affidamento così come previsto dalla legge.

p) ai sensi dell'art. 140 comma del Codice dei contratti, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato;

q) saranno escluse dalla gara le imprese che, nell'esecuzione di precedenti contratti con il Comune di Portici si siano rese colpevoli di negligenze o malafede, ovvero nei cui confronti siano stati accertati ritardi addebitabili alle imprese stesse ovvero che si sia provveduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del contratto per inadempimento delle imprese;

r) l'Ente Appaltante, in caso di consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. n. 554/99, accertata la mancata presentazione da parte dell'impresa dei piani di sicurezza previsti dal capitolato speciale di appalto o in caso di mancata consegna delle polizze di cui all'art. 103 del DPR 554/99 ed art. 129 del Codice dei contratti procede allo scioglimento del vincolo

giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, all'escussione della polizza fidejussoria, alla segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ed alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione.

s) verranno escluse dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte (art.75 del R.D. 23/5/1924 n. 827), le imprese concorrenti fra le quali esistono forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C. o situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale quali ad esempio la comunanza del legale rappresentante / titolare / amministratori / soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art. 34 comma 2 del Codice dei contratti;

t) sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari;

u) i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge;

v) le dichiarazioni richieste nel presente disciplinare, possono essere presentate secondo gli schemi allegati;

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dal Comune di Portici trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Portici.

Responsabile del procedimento è l'Arch. Luigi Sanguigno VII° settore tecnico, al quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico, informazioni e chiarimenti sulla procedura d'appalto e sul bando di gara, il Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00-  
Tel. 081/7862208 - Fax 081/7862390

Il bando di gara del presente appalto è in pubblicazione sul sito Web [www.comune.portici.na.it](http://www.comune.portici.na.it)  
Dalla sede comunale li

IL Dirigente del VII° SETTORE  
Ing. Giovanni Mignano